

Codice DB0710

D.D. 8 luglio 2010, n. 653

**Comune di Calasca Castiglione (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie per anni 30 a terzi, di porzione di mq. 140 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 152 - mapp. 83/parte, per realizzazione impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Rio Segnara. Autorizzazione.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare il Comune di Calasca Castiglione (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzione di mq. 140 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 152 – mapp. 83/parte, per darla in concessione amministrativa con relativa costituzione di diritto di superficie, a favore della Soc. Calasca Idroelettrica s.r.l., per un periodo di anni 30 (trenta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di un impianto idroelettrico, con derivazione d'acqua dal Rio Segnara, insistente parzialmente sull' area sopra citata e, più precisamente, parte dell'opera di presa con relativa area di pertinenza. La rimanente parte dell'impianto sarà realizzata su aree non gravate da uso civico;

che il Comune di Calasca Castiglione (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con costituzione di diritto di superficie che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull' area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

la porzione di mq. 140 del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005 e con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato dagli elaborati tecnici citati in premessa, così come parimenti analiticamente specificato nella stessa e, più precisamente:

1. canone annuo fisso inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, € 1,40;

2. canone annuo fisso, per l'occupazione e l'uso dell'area di mq. 140, dovuto indipendentemente dal quantitativo di energia e relativo utile lordo prodotto, €. 35,00;

3. canoni variabili, in funzione dell'utile lordo prodotto durante la vita dell'impianto, dovuti nella misura dell'11% dello stesso, rapportato alla quota d'impianto che insisterà sulle aree di Civico Demanio, determinata con un metodo multicriterio che, nel caso di specie, è pari allo 0,80% e, pertanto, €. 98,84 per i primi 15 anni e €. 179,34, per i successivi 15 anni. I canoni fissi ai punti 1 e 2 non sono dovuti al Comune in quanto ricompresi nel canone fisso già concordato tra la parte privata e il Comune, così come meglio specificato in premessa;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (variazioni dell'utile lordo stimato), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- il Comune di Calasca Castiglione (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Marco Piletta